

N° 2561 di reg. S.P.

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

**CONVENZIONE FRA COMUNI PER IL PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL
MEDIO FRIULI**

Fra i Comuni di Codroipo, Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Rivignano Teor, Sedegliano, Talmassons, e Varmo rappresentati dai Sindaci pro-tempore sotto indicati:

- 1- **MARCHETTI FABIO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI CODROIPO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 30.11.2015;
- 2- **DEL NEGRO MARCO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI BASILIANO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 in data 27.11.2015;
- 3- **BATTISTUTA MARIO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI BERTIOLO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 25.11.2015;
- 4- **LOCATELLI NICOLA**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 30.11.2015;
- 5- **GORZA ROBERTO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI CASTIONS DI STRADA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 27.11.2015;
- 6- **PICCO LUCA**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI FLAIBANO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 27.11.2015;
- 7- **GOMBOSO GEREMIA**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI LESTIZZA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 31.03.2016;
- 8- **MORETUZZO MASSIMO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI MERETO DI TOMBA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 30.11.2015;
- 9- **COMAND ALBERTO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI MORTEGLIANO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con del Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2015;
- 10- **SEDRAN CRISTIAN**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con del Consiglio Comunale n. 38 in data 25.11.2015;

- 11- **ANZIL MARIO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del Comune di **RIVIGNANO TEOR** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30.11.2015;
- 12- **DONATI IVAN**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI SEDEGLIANO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 30.11.2015;
- 13- **ZANIN PIERO MAURO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI TALMASSONS** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 12.11.2015;
- 14- **MICHELIN SERGIO**, il quale interviene per conto e in legale rappresentanza del **COMUNE DI VARMO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 28.11.2015;

P R E M E S S O

- che i Comuni di Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Rivignano, Sedegliano, Talmassons, Teor e Varmo, in data 20.1.1997, hanno stipulato una convenzione quadriennale per la gestione di attività a livello intercomunale rivolte alla promozione, coordinamento ed attuazione di servizi culturali e ricreativi;
- che nel corso del periodo di attuazione della convenzione citata, sono state progettate, programmate e portate a compimento numerose iniziative ed attività nei diversi settori dell'arte, della cultura, dello spettacolo e delle attività ricreative rivolte alla popolazione del Medio Friuli, le quali hanno dimostrato la validità del progetto di coordinamento intercomunale e rafforzato il convincimento e la volontà degli amministratori comunali a proseguire sulla strada intrapresa;
- che nel corso del 2000, inoltre, ai 13 comuni sopra ricordati si è affiancato il Comune di Flaibano, dapprima con una formula di adesione esterna temporanea, successivamente con adesione alla Convenzione siglata nell'anno 2001;
- che in data 31 dicembre 2012 è giunta a scadenza la Convenzione fra Comuni per il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli siglata il giorno 18.02.2006 e valida per il periodo giugno 2006 - dicembre 2012;
- che la convenzione è stata rinnovata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i Comuni già aderenti in data 12.06.2013 per il periodo 2013/2020;
- che dal 1 gennaio 2014 i Comuni di Rivignano e Teor si sono formalmente fusi nel Comune di Rivignano Teor;
- che dal 1 gennaio 2016 si unisce alla convenzione aggregativa anche il Comune di Muzzana del Turgnano, dopo formale richiesta d'ingresso valutata positivamente da tutti gli assessori alla cultura dei Comuni aderenti in sede di

Assemblea Intercomunale del Medio Friuli del 11.05.2015;

- che si ravvisa la necessità di integrare e modificare il precedente testo di convenzione sia quindi per quanto riguarda i Comuni aderenti e sottoscrittori sia per meglio definire e ribadire da un lato il ruolo del comune coordinatore e capofila a fronte delle nuove normative regionali e poter quindi concorrere per tutte le fonti di finanziamento possibile da parte degli enti superiori senza entrare in contrasto e dall'altro l'omogeneità delle iniziative realizzate dal P.I.C. del Medio Friuli che riguardano e coinvolgono sempre tutti i comuni in un'ottica di valorizzazione dell'intero comprensorio territoriale concepito come un "unicum";

- che l'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede, fra le possibili forme associative fra enti locali, la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che la già sperimentata forma della "convenzione" di cui al punto precedente viene ritenuta la più idonea per disciplinare lo svolgimento coordinato delle funzioni e delle attività di carattere culturale e ricreativo che si intendono programmare, determinando con la stessa i fini, la durata, le forme di convenzione degli Enti contraenti, i loro rapporti e i reciproci obblighi e garanzie;

tutto ciò premesso

fra i sopracitati Enti Locali, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Denominazione e adesione alla convenzione

I Comuni di Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Rivignano Teor, Sedegliano, Talmassons e Varmo approvano apposita Convenzione comprensoriale (Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, in abbreviazione P.I.C. del Medio Friuli) per la gestione di servizi culturali e ricreativi, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

Art. 2 - Finalità

La convenzione si propone di diffondere il generale interesse per la cultura organizzando una realtà territoriale strutturalmente e funzionalmente idonea a tale scopo.

La convenzione si prefigge pertanto di realizzare, fatta salva l'autonomia di ciascun Comune, una programmazione culturale unitaria tra i Comuni aderenti per aumentare l'offerta e la qualità delle occasioni di cultura nel territorio, offrendo agli stessi strumenti di tipo organizzativo ed amministrativo.

In particolare il programma di collaborazione prevede la possibilità di:

- formulare programmi di iniziative comuni individuando annualmente uno o più temi di particolare interesse;
- ricercare congiuntamente adeguati finanziamenti presso le Amministrazioni Pubbliche o presso Privati presentando programmi concordati, eventualmente anche per mezzo di apposite convenzioni per la programmazione e la realizzazione di specifiche iniziative ed eventi;
- procedere in forma convenzionata nella gestione delle attività, coinvolgendo le risorse presenti nei Comuni del comprensorio;
- valorizzare i beni culturali del territorio anche attraverso il loro recupero edilizio-urbanistico-architettonico o la realizzazione di nuove opere di carattere artistico-culturale anche per conto e nell'interesse di singoli Comuni aderenti alla presente Convenzione;
- sostenere la circolazione delle manifestazioni promosse nei singoli Comuni;
- promuovere l'acquisizione e l'interscambio di materiali ed attrezzature, utili alle finalità della convenzione.

Art. 3 - Durata

Le parti convengono di fissare la durata della presente convenzione dalla scadenza di quella in corso fino al 31.12.2020. La Convenzione è rinnovabile per successivi periodi.

Art. 4 - Recesso

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione ciascun Ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso entro e non oltre il 30 del mese di giugno di ogni anno solare e solo dopo che siano trascorsi non meno di due anni dalla stipula dell'accordo.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso e per le obbligazioni che producono effetti anche dopo il recesso.

Art. 5 - Comune coordinatore

Le parti danno atto che il coordinamento generale ed il ruolo di capofila della convenzione è affidato al Comune di Codroipo.

Art. 6 - Comune gestore

In fase di programmazione preventiva, da effettuarsi entro il mese di novembre dell'anno precedente, vengono stabilite, da parte della Commissione Intercomunale di cui al successivo art. 7 le iniziative che i Comuni aderenti, od una parte di loro, riterranno di realizzare nell'anno solare successivo. In quella stessa occasione verrà individuato il Comune o i Comuni gestori/referenti delle iniziative, i quali si faranno carico di tutte le relative necessità gestionali ed amministrative.

Art. 7 - Commissione Intercomunale

La Commissione Intercomunale è formata dagli Assessori alla Cultura dei Comuni convenzionati o dai loro delegati.

Della Commissione fa parte, con parere consultivo e con funzioni di segretario, un funzionario di uno dei comuni convenzionati nominato dalla Commissione stessa.

La Commissione sarà presieduta dall'Assessore alla Cultura pro-tempore del Comune coordinatore o da altro Assessore alla Cultura dei Comuni aderenti al Progetto suo delegato.

Alla Commissione spetta:

- formulare proposte per il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente convenzione;
- verificare e controllare la gestione del Servizio;
- formulare e coordinare le esigenze delle singole realtà comunali e predisporre il programma generale delle attività;
- predisporre il preventivo e il consuntivo della gestione programmata e proporre eventuali variazioni in corso d'esercizio;
- proporre modifiche alla presente convenzione.

Le decisioni della Commissione Intercomunale sono validamente adottate qualora conseguano il voto unanime dei Comuni presenti.

I Comuni si impegnano, fatte salve le competenze degli Organi degli Enti Locali, ad osservare le decisioni prese all'unanimità da parte della Commissione Intercomunale.

La Commissione viene convocata dal Presidente, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In questo caso il Presidente è obbligato a convocare la Commissione entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Le riunioni si terranno presso la sede del Comune coordinatore o presso le sedi dei comuni aderenti.

Al Presidente spetta convocare, predisporre l'ordine del giorno e presiedere le riunioni della Commissione Intercomunale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate da altro Assessore alla Cultura dei Comuni aderenti al Progetto suo delegato.

Ai membri della Commissione Intercomunale e al Presidente della stessa non spettano né indennità di carica né indennità di presenza.

Art. 8 - Personale e mezzi dei Comuni convenzionati

Per le esigenze del servizio potrà essere messo a disposizione dei Comuni convenzionati personale, dipendente o incaricato, da uno o più di essi.

I Comuni potranno mettere inoltre a disposizione i mezzi e le attrezzature di loro proprietà per gli scopi previsti dalla Convenzione e per il tempo necessario su richiesta motivata dell'Ente gestore che ne garantisce il corretto uso.

La Commissione Intercomunale determinerà l'eventuale rimborso

da riconoscere ai Comuni gestori per spese generali e di funzionamento legate alla gestione del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Tale rimborso graverà sul bilancio generale del P.I.C. stesso.

Art. 9 - Individuazione e riparto delle spese

Comma 1) - Le spese oggetto della presente convenzione da ripartirsi fra tutti i Comuni aggregati sono forfetariamente indicate in via preventiva dalla Commissione Intercomunale e ogni Comune, da parte sua, indicherà gli oneri a proprio carico nel rispettivo bilancio dell'anno finanziario corrispondente all'effettuazione della spesa, come determinato dalla Commissione Intercomunale, anche solo in forma presuntiva.

Comma 2) - È previsto a carico di ciascun Comune convenzionato un concorso annuo pari a €. 1,00.= per ciascun abitante residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, non rimborsabile. Dette somme, da corrispondere entro i termini di cui all'art. 11, comma 1° della presente convenzione, saranno introitate ed utilizzate dal Comune o dai Comuni gestori/referenti di cui al precedente art. 6, unitamente ad ogni altro contributo o concorso pubblico o privato erogato a sostegno dei progetti culturali di competenza, esclusivamente per necessità gestionali ed amministrative relative ad attività programmate. Su proposta della Commissione Intercomunale potranno essere disposte variazioni alle somme assegnate a ciascun Comune gestore/referente ai fini del miglior utilizzo dei fondi disponibili per l'intero progetto, nel rispetto dei termini di legge previsti per le operazioni contabili.

Comma 3) - L'ammontare del predetto concorso annuo potrà essere adeguato su proposta della Commissione Intercomunale.

Comma 4) - Possono essere individuati dalla Commissione oneri ad esclusivo carico di uno o più Comuni, per particolari prestazioni di notevole rilievo effettuate nell'esclusivo interesse di questi.

Entro il primo giugno ed il primo novembre di ogni anno finanziario il Comune gestore fornirà l'aggiornamento delle spese sostenute e ogni variazione prevista per l'anno corrente.

Art. 10 - Adempimenti dei Comuni convenzionati

Ogni Comune convenzionato, nel rispetto del programma approvato, provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi stanziamenti per la copertura delle spese previste all'art. 9.

Ciascun Comune convenzionato si impegna inoltre a mettere a disposizione i locali della propria sede principale o altri locali concordati per eventuali riunioni o iniziative promosse dalla Commissione Intercomunale sul suo territorio; favorisce altresì la circolazione dei mezzi e dei beni atti all'espletamento del servizio presso i Comuni convenzionati

secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione.

Art. 11 - Pagamenti delle quote di spettanza delle spese

Ciascun Comune dovrà versare entro il 30 giugno di ogni anno al Comune gestore una quota pari al 50% dell'importo della spesa dovuto per l'anno in corso.

Il saldo a consuntivo dovrà essere versato entro tre mesi dall'approvazione del rendiconto da parte della Commissione Intercomunale e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Nell'ipotesi di ritardo che costringesse il Comune gestore ad anticipazioni della propria cassa, il Comune inadempiente dovrà corrispondere al medesimo sulla somma da questo anticipata, interessi di mora pari al tasso corrisposto al Tesoriere, se in situazione di passività di Cassa.

Art. -12 - Esclusione di Comuni morosi

Permanendo la situazione di morosità, anche dopo ulteriore diffida ad adempiere, potrà essere proposta dalla Commissione Intercomunale, a maggioranza dei Comuni associati, l'esclusione dalla Convenzione del Comune inadempiente, con risoluzione dei relativi rapporti.

Nell'ipotesi non sia consentito al Comune gestore recuperare quanto anticipato, ovvero in ogni altro caso di inadempimento da parte dei Comuni associati, i restanti Comuni dovranno assumersi pro quota il relativo onere, nel contempo promuovendo l'esclusione del Comune inadempiente ed il recupero in sede giudiziaria del residuo.

Art. 13 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere proposte dalla Commissione Intercomunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e approvate con apposite deliberazioni dai Consigli Comunali di tutti gli Enti associati.

Art. 14 - Controversie

La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente Convenzione verrà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; un altro dalla Commissione Intercomunale, il terzo di comune accordo dai primi due arbitri, ovvero in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine.

Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Art. 15 - Regime fiscale

Le parti concordano di chiedere la registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso.

Ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990 come modificato dall'art. 6, c.2, L. 221/2012, la presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 c. 1

lettera q-bis del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
LI 07.04.2016

MARCHETTI FABIO
Sindaco di CODROIPO - firmato digitalmente

DEL NEGRO MARCO
Sindaco di BASILIANO - firmato digitalmente

BATTISTUTA MARIO
Sindaco di BERTIOLO - firmato digitalmente

LOCATELLI NICOLA
Sindaco di CAMINO AL TAGLIAMENTO - firmato digitalmente

GORZA ROBERTO
Sindaco di CASTIONS DI STRADA - firmato digitalmente

PICCO LUCA
Sindaco di FLAIBANO - firmato digitalmente

GOMBOSO GEREMIA
Sindaco di LESTIZZA - firmato digitalmente

MORETUZZO MASSIMO
Sindaco di MERETO DI TOMBA - firmato digitalmente

COMAND ALBERTO
Sindaco di MORTEGLIANO - firmato digitalmente

SEDRAN CRISTIAN
Sindaco di MUZZANA DEL TURGNANO - firmato digitalmente

ANZIL MARIO
Sindaco di RIVIGNANO TEOR - firmato digitalmente

DONATI IVAN
Sindaco di SEDEGLIANO - firmato digitalmente

ZANIN PIERO MAURO
Sindaco di TALMASSONS - firmato digitalmente

MICHELIN SERGIO
Sindaco di VARMO - firmato digitalmente